"REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING"

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di molestie, reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

INDICE DELLE REVISIONI		
Rev.	***Data***	***Descrizione delle modifiche***
00	*01/10/20*	*Emissione documento*
01	*31/01/24*	*Integrazione al UNI PDR 125*

Emesso da	***Verificato da***	***Approvato da***
Brescianini Davide	*Petri Clelia*	*Brescianini Davide*

La presente Regolamento è di proprietà esclusiva di **CB COSTRUZIONI BRESCIANINI srl**
È vietata la riproduzione o diffusione non autorizzata

Indice

1. PROCEDURE INTERNE DI SEGNALAZIONE (w*histleblowing*) 3
1.1 Definizioni 3
2. SEGNALAZIONI NELL'AMBITO DEL D.LGS. 231/2001 3
2.1 Oggetto della segnalazione 3
2.2 Perimetro soggettivo della segnalazione 5
2.3 Modalità e destinatari della segnalazione 5
2.4 Modalità di segnalazione 6
2.5 Contenuto della segnalazione 6
2.6 Procedure di segnalazione 7
2.7 Provvedimenti decisionali 8
3. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DEL SEGNALANTE 8
3.1 Tutela dell'anonimato 8
3.2 Divieto di discriminazione 9
3.3 Protezione dei dati ed archiviazione dei documenti 9
3.4 Responsabilità del segnalante 10
3.5 Sistema sanzionatorio 10
4. SEGNALAZIONI NELL'AMBITO DELLA L. 190/2012 10
4.1 Oggetto della segnalazione 10
4.2 Perimetro soggettivo della segnalazione 11
4.3 Destinatari della segnalazione 11
4.4 Modalità di segnalazione 12
4.5 Procedura di segnalazione 13
4.6 Provvedimenti decisionali 13

La presente Regolamento è di proprietà esclusiva di **CB COSTRUZIONI BRESCIANINI srl**
È vietata la riproduzione o diffusione non autorizzata

1. PROCEDURE INTERNE DI SEGNALAZIONE (w*histleblowing*)

Il processo di *whistleblowing* è stato definito in conformità alle disposizioni di cui alla L. 30 novembre 2017, n. 179 - *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di molestie, reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato* e alla UNI PDR 125 sulla Parità di Genere.

1.1 Definizioni

Con l'espressione "***Sistema interno di segnalazione delle violazioni***" o "***whistleblowing***" si intende l'azione di un dipendente, di qualsiasi livello e responsabilità, o di altro Destinatario del Modello, mediante la quale viene segnalata, agli organi legittimati ad intervenire, una violazione o un'irregolarità commessa nell'interesse o a vantaggio della Società ed anche molestie o scorrettezze di comportamento subite dalle lavoratrici e dai lavoratori nell'ambito e nel contesto del lavoro. La segnalazione, in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso di appartenenza all'azienda, attraverso cui il *whistleblower* (il soggetto che segnala), contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la C.B. **S.r.l. Costruzioni Brescianini** e/o segnala comportamenti scorretti che debbono essere ripresi e, di riflesso, lo fanno nell'interesse di tutti i Destinatari stessi. Il *whistleblowing* è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il *whistleblower*.

2. SEGNALAZIONI NELL'AMBITO DEL D.LGS. 231/2001

2.1 Oggetto della segnalazione

La normativa pone a carico dei vertici degli enti o dei soggetti da loro vigilati o di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare, in buona fede, **segnalazioni circostanziate**:

- di condotte illecite che ritengano altamente probabile si siano verificati, sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti, rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01
- violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente;
- di condotte scorrette e/o discriminanti verso la persona, il genere, l'ideologia, il pensiero secondo quanto indicato nel UNI PDR 125

di cui siano stati oggetto o siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La presente Regolamento è di proprietà esclusiva di **CB COSTRUZIONI BRESCIANINI srl**
È vietata la riproduzione o diffusione non autorizzata

Pertanto, in detto contesto, il **campo di applicazione** oggettivo del *whistleblowing* deve ritenersi limitato alle violazioni delle norme di interesse rientranti nel perimetro delle fattispecie delittuose previste dal Decreto, nonché alle violazioni dei corrispondenti presidi di natura organizzativa posti in essere dalla Società, non estendendosi alla generalità delle norme cui la medesima è tenuta a conformarsi, ed alle violazioni in rispetto al Sistema di Gestione per la Parità di Genere dell'organizzazione.

In merito alla concreta delimitazione del perimetro oggettivo della normativa sensibile per il *whistleblowing,* l'organizzazione non ritiene possibile effettuare a priori una ricognizione di tutti i comportamenti che possano essere oggetto di segnalazione; pertanto, si limita ad indicare alcuni tra gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di segnalare qualunque violazione di norme disciplinanti l'attività esercitata.

A titolo meramente esemplificativo e certamente non esaustivo, quindi, possono rilevare atti o fatti che riguardano **condotte o comportamenti** quali:

- ✓ utilizzo inappropriato dei poteri e delle deleghe concesse;
- ✓ falsificazione/occultamento/distruzione di registrazioni a contenuto finanziario, contabile e altre violazioni in materia amministrativa o fiscale;
- ✓ falsa rappresentazione, soppressione e/o occultamento di informazioni amministrative o finanziarie;
- ✓ omesse comunicazioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ✓ frode, furto e appropriazione indebita;
- ✓ pagamenti e liquidazioni illegittime a soggetti non legittimati;
- ✓ attività poste in essere in conflitto di interesse, violazioni della regolamentazione sul governo societario;
- ✓ violazioni alle disposizioni in materia di trasparenza societaria e finanziaria;
- ✓ accesso illegittimo ai sistemi informativi e/o illegittimo trattamento dati, anche tramite utilizzo di credenziali di altri soggetti;
- ✓ falsa sottoscrizione di documentazione contrattuale o di modulistica dispositiva;
- ✓ molestie personali
- ✓ apprezzamenti fuori logo
- ✓ discriminazioni in ambio lavorativo
- ✓ utilizzo di linguaggio inappropriato ed offensivo

La presente Regolamento è di proprietà esclusiva di **CB COSTRUZIONI BRESCIANINI srl**
È vietata la riproduzione o diffusione non autorizzata

La segnalazione non può in ogni caso riguardare pendenze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni ed istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi per le quali valgono le modalità ordinarie previste dalla regolamentazione in materia di risorse umane, a meno che non attengono alla sfera della discriminazione di genere.

2.2 Perimetro soggettivo della segnalazione

Conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, le segnalazioni possono essere effettuate dai destinatari del modello, così come individuati nei soggetti di cui alle lettere a) e b) art. 5 comma 1 del D.Lgs 231/2001 e dai dipendenti e collaboratori dell'organizzazione. Di conseguenza, rientrano nella suddetta definizione**:**

- l'Amministratore Unico;
- i membri del Collegio Sindacale (se presente);
- la Direzione Generale;
- i dipendenti
- i collaboratori
- i Soggetti terzi, tra i quali in particolare outsourcers, fornitori e partners in genere.

L'Amministratore Unico, su proposta dell'**Organo di Vigilanza**, dispone l'eventuale integrazione del perimetro dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni.

Ogniqualvolta un nuovo soggetto rientri nel suddetto perimetro, l'Organo di Vigilanza, o suo delegato, provvede a trasmettere al soggetto stesso il presente Regolamento, fatta salva la possibilità di renderlo pubblico e disponibile all'interno del sito aziendale.

2.3 Modalità e destinatari della segnalazione

La Società ha ritenuto opportuno e conforme, coerentemente con le previsioni normative e con i contenuti del proprio modello organizzativo e operativo, individuare nella **Alta Direzione** con compito di **Organismo di Vigilanza** ex D.Lgs 231/2001 il soggetto deputato alle **attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni,** con il compito di:

- ✓ assicurare il corretto funzionamento delle procedure;
- ✓ riferire direttamente e senza indugio **all'Amministratore Unico** le informazioni oggetto di segnalazione ove rilevanti;
- ✓ prevedere nell'ambito del **Riesame della Direzione** annuale, indicazioni sul corretto

La presente Regolamento è di proprietà esclusiva di **CB COSTRUZIONI BRESCIANINI srl**
È vietata la riproduzione o diffusione non autorizzata

funzionamento del sistema interno di segnalazione in parola, per le risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.

- ✓ Intervenire tempestivamente qualora ci fossero comportamenti da riprendere.

2.4 Modalità di segnalazione

La segnalazione è inviata, con inderogabile osservanza e completezza dei contenuti di cui al successivo punto del presente Regolamento, dal soggetto segnalante all'Organo di Vigilanza, quale soggetto preposto alla ricezione attraverso una delle seguenti modalità:

a) tramite messaggio di posta elettronica alla casella postale direzione@cb-srl.com. Il contenuto della segnalazione è accessibile esclusivamente dal soggetto preposto alla ricezione della stessa;

b) tramite lettera all'attenzione dell'Organo di Vigilanza, all'indirizzo della sede aziendale con la dicitura "Comunicazione Riservata".

c) tramite lettera all'attenzione dell'Organo di Vigilanza, depositata nella cassetta preposta, con la dicitura "Comunicazione Riservata".

In ogni caso, l'identità del segnalante, se indicata, sarà conosciuta solo dal destinatario del sistema di segnalazione, che ne garantisce la riservatezza, fatti salvi i casi in cui le informazioni siano necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

2.5 Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- ✓ circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- ✓ chiara e completa descrizione dei fatti, precisi e concordanti, oggetto di segnalazione;
- ✓ generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- ✓ eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ✓ ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati
- ✓ dichiarazione del segnalante in merito all'assenza o alla sussistenza di un interesse privato

La presente Regolamento è di proprietà esclusiva di **CB COSTRUZIONI BRESCIANINI srl**
È vietata la riproduzione o diffusione non autorizzata

collegato alla segnalazione

È comunque indispensabile che i fatti siano di diretta conoscenza del segnalante e non siano stati riferiti da altri soggetti. Qualora la segnalazione fosse di carattere anonimo, la Direzione Generale la prenderà comunque in considerazione.

2.6 Procedure di segnalazione

Una volta ricevuta la segnalazione, l'Organo di Vigilanza - verificata la completezza della stessa rispetto a quanto indicato nel par. 2.5 del presente Regolamento - comunica al segnalante (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione, o modalità da essa/esso indicata), se non anonimo, l'avvio del procedimento di esame**.**

Nel caso di **infondatezza**, l'Organo di Vigilanza comunica (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione, o modalità da essa/esso indicata), se il segnalante non è anonimo, l'esito motivato e la conclusione del procedimento al segnalante.

Nel caso l'infondatezza sia derivante da dolo o colpa grave del segnalante, l'Organo di Vigilanza comunica contestualmente l'avvio del relativo provvedimento disciplinare.

Nel corso del processo di analisi della segnalazione, l'Organo di Vigilanza opera la **valutazione** della segnalazione in termini di rilevanza e gravità della stessa e procede come di seguito indicato, anche nell'informare il segnalante (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione, o modalità da essa/esso indicata), se non anonimo.

In tale fase di valutazione, l'Organo di Vigilanza, nel rigoroso rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, può effettuare, anche per il tramite di altre funzioni od organi di controllo, ed anche in presenza di segnalazione anonima, ogni attività ritenuta opportuna all'approfondimento dei fatti che hanno portato alla violazione e/o alla segnalazione.

L'Organo di Vigilanza informa tempestivamente l'Amministratore Unico nei casi in cui si siano verificate violazioni di particolari gravità, nonché eventuali figure aziendali preposte, affinché valutino l'eventuale adozione di provvedimenti decisionali e disciplinari di rispettiva competenza.

In qualunque fase del procedimento – e senza attendere l'esito della valutazione – l'Organo di Vigilanza riferisce direttamente e senza indugio le informazioni rilevanti oggetto della segnalazione agli Organi aziendali che provvedono a adottare i relativi provvedimenti anche d'urgenza ove risulti necessario.

La procedura di segnalazione (dalla fase di ricezione alla fase di informativa agli Organi aziendali) deve essere conclusa nel più breve tempo possibile secondo criteri che tengano conto della gravità

La presente Regolamento è di proprietà esclusiva di **CB COSTRUZIONI BRESCIANINI srl**
È vietata la riproduzione o diffusione non autorizzata

della violazione al fine di prevenire che il perdurare delle violazioni produca ulteriori aggravamenti per la Società.

2.7 Provvedimenti decisionali

Nel caso in cui le segnalazioni comportino l'assunzione di provvedimenti decisionali, gli stessi sono rimessi all'Amministratore Unico.

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile della violazione oggetto di segnalazione, l'Amministratore Unico può prevedere le considerazioni di attenuanti nei suoi confronti rispetto agli altri corresponsabili, salvi i casi in cui la condotta del segnalante risulti di particolare e critica gravità.

3. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DEL SEGNALANTE

3.1 Tutela dell'anonimato

Al fine di evitare che il timore di subire conseguenze pregiudizievoli possa indurre a non segnalare le violazioni di cui al punto 2.1, l'identità del segnalante (*whisteblower*), se comunicata, non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Fanno eccezione le ipotesi in cui sia configurabile in capo al segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché le ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (quando, ad esempio, le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di indagini penali, tributarie o amministrative, oppure per le ispezioni degli organi di controllo).

L'anonimato del *whistleblower* è altresì garantito nell'ambito del procedimento disciplinare quando la contestazione al segnalato sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione (ipotesi che può verificarsi nei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, mentre la contestazione disciplinare viene mossa sulla base di altri fatti da soli sufficienti a giustificare l'apertura del procedimento disciplinare).

L'identità del segnalante, se conosciuta dall'Organo di Vigilanza, può invece essere rivelata all'Amministratore Unico, nonché allo stesso segnalato, quando vi sia il consenso del segnalante, ovvero quando la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità, se conosciuta, sia assolutamente indispensabile per la difesa del segnalato.

La presente Regolamento è di proprietà esclusiva di **CB COSTRUZIONI BRESCIANINI srl**
È vietata la riproduzione o diffusione non autorizzata

La violazione dell'obbligo di riservatezza, inclusa la divulgazione di informazioni in base a cui l'identità del segnalante si possa dedurre, è considerata una violazione della normativa di riferimento nonché del presente Regolamento ed è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

3.2 Divieto di discriminazione

I Destinatari che effettuano una segnalazione ai sensi del presente Regolamento non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria o ritorsiva, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o esercizio delle proprie funzioni per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla segnalazione.

Per misure discriminatorie o ritorsive si intendono, a titolo esemplificativo, azioni disciplinari ingiustificate, emarginazione professionale, il mutamento di mansioni ed ogni altra forma di ritorsione o pressione che determini condizioni di lavoro non tollerabili.

Il Destinatario o dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione ne dà notizia circostanziata all'Organo di Vigilanza che, valutatane la fondatezza, segnala l'ipotesi di discriminazione o ritorsione all'Amministratore Unico, ai fini della adozione dei provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

È vietata, altresì, ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'esercizio delle funzioni di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

3.3 Protezione dei dati ed archiviazione dei documenti

Al fine di assicurare la ricostruzione delle diverse fasi del processo di segnalazione, è cura dell'Organismo di Vigilanza garantire:

- ✓ la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività istruttorie;
- ✓ la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica, con gli opportuni livelli di sicurezza e riservatezza, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto delle procedure *privacy* vigenti in Società.

È tutelato ai sensi della normativa vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

La presente Regolamento è di proprietà esclusiva di **CB COSTRUZIONI BRESCIANINI srl**
È vietata la riproduzione o diffusione non autorizzata

3.4 Responsabilità del segnalante

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale (artt. 368 e 595 c.p.) e dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente regolamento.

3.5 Sistema sanzionatorio

Essendo il presente Regolamento parte integrante del Regolamento Aziendale, la violazione delle sue disposizioni sarà passibile dell'applicazione delle sanzioni previste dal relativo Sistema disciplinare

4. SEGNALAZIONI NELL'AMBITO DELLA L. 190/2012

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha esteso l'ambito di applicazione della tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite, includendo nell'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001, richiamato all'art. 1 co. 51 della Legge 190/2012, anche i dipendenti di enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico quale è **C.B. srl Costruzioni Brescianini** e i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della società

4.1 Oggetto della segnalazione

Si ritiene che le condotte illecite da segnalare siano tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché ai fatti in cui si evidenzi un mal funzionamento della società a causa dell'utilizzo ai fini privati delle funzioni attribuite. In tal senso, a titolo esemplificativo, si individuano come condotte illecite sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili.

La presente Regolamento è di proprietà esclusiva di **CB COSTRUZIONI BRESCIANINI srl**
È vietata la riproduzione o diffusione non autorizzata

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni in cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci

4.2 Perimetro soggettivo della segnalazione

Conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, le segnalazioni possono essere effettuate dai dipendenti di **C.B. srl Costruzioni Brescianini** e dai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della società.

4.3 Destinatari della segnalazione

C.B. srl Costruzioni Brescianini ha ritenuto opportuno individuare come Organo di Vigilanza e soggetto destinatario della segnalazione un gruppo formato da due persone di genere differente:

- il Risk Manager in quanto responsabile anche della prevenzione della corruzione in C.B. srl Costruzioni Brescianini.
- la Responsabile del PDN 125 in quanto Responsabile del Sistema di Gestione della Parità di Genere

L'Organo di Vigilanza, valuta l'eventuale inoltro della segnalazione in relazione ai profili di illeceità riscontrati ed è l'organo competente a adottare eventuali provvedimenti disciplinari.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Risk Manager e/o la Responsabile del Sistema di Gestione della Parità di Genere, ovvero il segnalante ritenga più opportuno inviare la segnalazione a soggetti esterni (modalità esterna), può direttamente inviarle a:

- ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), la segnalazione potrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'Autorità al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=7516af730a7780424485b17bf6bc4c0a
- Consigliera Nazionale di Parità, figura istituita per la promozione e il controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro, regolamentata dal D.lgs. 198/2006 e successive modificazioni, scrivendo a:

  Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità presso: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Flavia n. 6 – Roma

La presente Regolamento è di proprietà esclusiva di **CB COSTRUZIONI BRESCIANINI srl**
È vietata la riproduzione o diffusione non autorizzata

Mail: consiglieranazionaleparita@lavoro.gov.it

PEC: consiglieranazionaleparita@pec.lavoro.gov.it

4.4 Modalità di segnalazione

Fatto salvo quanto previsto al punto 2.4 del presente regolamento, se il segnalante intende avvalersi della "modalità estera", invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali alla pagina "MODULO Segnalazioni di illecito – whistleblower" recuperabile al seguente link:

https://www.gpdp.it/documents/10160/0/MODULO+Segnalazioni+di+illecito+%E2%80%93+whistleblower.pdf/f67511dd-b66d-613d-4f0d-1bdd4bee688d?version=1.0

Il modulo garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. Resta ferma la possibilità che la segnalazione sia trasmessa anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, a condizione che contenga gli elementi necessari indicati in quest'ultimo.

Come previsto nel precedente paragrafo 3.3, se la segnalazione riguarda il Responsabile della prevenzione della corruzione ovvero il segnalante lo ritenga più opportuno, essa potrà essere inviata all'ANAC secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.

Qualora intenda invece avvalersi della "modalità interna", il modulo va trasmesso nelle seguenti modalità:

a) tramite messaggio di posta elettronica alla casella postale direzione@cb-srl.com. Il contenuto della segnalazione è accessibile esclusivamente dal soggetto preposto alla ricezione della stessa;
b) tramite lettera all'attenzione dell'Organo di Vigilanza, all'indirizzo della sede aziendale con la dicitura "Comunicazione Riservata".
c) tramite lettera all'attenzione dell'Organo di Vigilanza, depositata nella cassetta preposta, con la dicitura "Comunicazione Riservata".

In ogni caso, l'identità del segnalante, qualora indicata, sarà conosciuta solo dal destinatario del sistema di segnalazione, che ne garantisce la riservatezza, fatti salvi i casi in cui le informazioni

La presente Regolamento è di proprietà esclusiva di **CB COSTRUZIONI BRESCIANINI srl**
È vietata la riproduzione o diffusione non autorizzata

siano necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

La Società prevede la possibilità che vengano ad essere ammesse ed esaminate anche segnalazioni di carattere anonimo.

La Società si riserva di integrare le modalità di segnalazione, tenendo conto delle Linee Guida di prossima emanazione da parte dell'ANAC

4.5 Procedura di segnalazione

Una volta ricevuta la segnalazione, l'Organo di Vigilanza

- verificata la completezza della stessa rispetto a quanto indicato nel modulo
- comunica al segnalante (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione, o modalità da essa/esso indicata), se non anonimo, l'avvio del procedimento di esame.

Se necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, qualora il segnalante non sia anonimo.

Nel caso di evidente e manifesta **infondatezza**, l'Organo di Vigilanza può decidere di archiviare la segnalazione. In caso contrario valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

In merito agli obblighi di riservatezza e tutela del segnalante si richiama quanto previsto dal par. 2.8

4.6 Provvedimenti decisionali

Nel caso in cui le segnalazioni comportino l'assunzione di provvedimenti decisionali, gli stessi sono rimessi all'Organo di Vigilanza.

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile della violazione oggetto di segnalazione, l'Organo di Vigilanza può prevedere le considerazioni di attenuanti nei suoi confronti rispetto agli altri corresponsabili, salvi i casi in cui la condotta del segnalante risulti di particolare e critica gravità.

La presente Regolamento è di proprietà esclusiva di **CB COSTRUZIONI BRESCIANINI srl**
È vietata la riproduzione o diffusione non autorizzata